

Causa C-530/23 [Barało]ⁱ**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

17 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Sąd Rejonowy we Włocławku (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

17 agosto 2023

Procedimento penale contro:

KP

Oggetto del procedimento davanti al giudice del rinvio

Procedimento penale contro una persona sottoposta a cure psichiatriche, indagata per la detenzione di sostanze stupefacenti nonché per la guida di un veicolo sotto l'effetto di tali sostanze.

Oggetto e fondamento normativo del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione europea in materia di garanzie processuali nell'ambito del diritto di avvalersi di un difensore spettante ad una persona vulnerabile o ad una persona che si trovi in una situazione particolarmente difficile – Conformità delle disposizioni di diritto nazionale al diritto dell'Unione – Facoltà o obbligo di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale non conformi alle direttive – Possibilità di applicare direttamente una direttiva – Facoltà o obbligo di non tener conto in un procedimento penale delle prove ottenute in violazione delle disposizioni di direttive – Obblighi del pubblico ministero nel contesto di una tutela giurisdizionale efficace – Conformità al diritto dell'Unione delle disposizioni che conferiscono al Minister Sprawidliwości (Ministro della giustizia, Polonia) la facoltà di impartire ordini vincolanti ai pubblici ministeri – Articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

ⁱ Alla presente causa è stato dato un nome di finzione che non corrisponde al nome di alcuna delle parti del procedimento.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e in combinato disposto con il contenuto dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e c) e dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, secondo l'interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, debbano essere interpretati nel senso che introducono una norma direttamente efficace e imperativa, che rende inammissibile l'interrogatorio di una persona vulnerabile o in situazione di particolare difficoltà senza la partecipazione di un difensore, quando sussistono ragioni oggettive di fatto per concedere il patrocinio a spese dello Stato, quando, allo stesso tempo, l'autorità che svolge le indagini preliminari ometta di garantire il patrocinio a spese dello Stato d'ufficio (anche come misura provvisoria o di emergenza), senza indebito ritardo e prima dell'interrogatorio dell'interessato (persona vulnerabile in concreto) da parte della polizia, di un'altra autorità di contrasto o di un'autorità giudiziaria, o prima che siano svolti specifici atti investigativi o di raccolta delle prove.
- 2) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e in combinato disposto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, secondo l'interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, debbano essere interpretati nel senso che la mancata identificazione processuale,

nonostante i presupposti di fatto per procedere a una pronta identificazione, di un'eventuale situazione particolare o il mancato riconoscimento di una persona come vulnerabile e l'impossibilità di contestare la valutazione della eventuale situazione di particolare difficoltà e la mancata concessione a tale persona di un difensore d'ufficio senza indebito ritardo in ogni caso non sono consentite nelle cause relative ai reati punibili con la pena della detenzione e le circostanze della mancata individuazione e concessione di un difensore d'ufficio debbano essere espressamente indicate nella decisione, impugnabile in linea di principio, di procedere all'interrogatorio in assenza di un difensore.

- 3) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 18, 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e in combinato disposto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, secondo l'interpretazione orientata dal contenuto della sezione 3, paragrafo 7, della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, debbano essere interpretati nel senso che la mancata introduzione da parte di uno Stato membro nell'ambito del procedimento penale della presunzione della vulnerabilità deve essere intesa come impedimento all'indagato di beneficiare delle garanzie derivanti dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, secondo l'interpretazione orientata dal contenuto della sezione 11 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, e, conseguentemente, che le autorità giudiziarie sono in quel caso obbligate ad applicare direttamente le disposizioni della direttiva.
- 4) In caso di risposta affermativa ad almeno una delle precedenti questioni – se le disposizioni di entrambe le direttive richiamate nelle suddette questioni debbano essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale come:

- a) l'articolo 301, secondo periodo del k.p.k, (codice di procedura penale, Polonia; in prosieguo: il «c.p.p.»), ai sensi del quale solo su richiesta dell'indagato quest'ultimo viene interrogato in presenza di un difensore nominato e la mancata comparizione del difensore dell'indagato non impedisce l'interrogatorio stesso;
- b) l'articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, c.p.p., ai sensi del quale durante un procedimento penale l'imputato (indagato) deve avere un difensore se vi è un ragionevole dubbio sul fatto che la sua capacità di comprendere il significato dell'atto o di orientare il proprio comportamento non fosse, al momento in cui tale atto è stato commesso, esclusa o significativamente compromessa e se vi è un ragionevole dubbio che lo stato della sua salute psichica gli consenta di partecipare al procedimento o di condurre la difesa in modo autonomo e ragionevole.
- 5) Se l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, in combinato disposto con i principi del primato e dell'effetto diretto delle direttive, impongano alle autorità delle indagini preliminari, agli organi giurisdizionali e a qualsiasi autorità statale di disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con la direttiva, come quelle indicate nella quarta questione e, di conseguenza, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire la norma nazionale con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili.
- 6) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, debbano essere interpretati nel senso che in assenza di emissione della decisione di concedere il patrocinio a spese dello Stato o in caso di mancata concessione del patrocinio a spese dello Stato d'ufficio a una persona vulnerabile o a una persona che si presume si trovi in una situazione di particolare difficoltà ai sensi della sezione 3, punto 7, della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (2013/C 378/02) e, successivamente, in conseguenza del compimento, da parte della polizia o di altre autorità di contrasto, di atti di indagine con la partecipazione di tale persona, compresi gli atti che non possono essere ripetuti davanti all'autorità giudiziaria, il giudice nazionale che tratta la causa in un procedimento penale, nonché tutte le altre autorità dello Stato che amministrano la giustizia in un procedimento penale (e quindi le autorità delle indagini

preliminari), sono tenuti a **disapplicare le disposizioni del diritto nazionale incompatibili con la direttiva**, come quelle indicate nella quarta questione e, di conseguenza, data la scadenza del termine di recepimento, a sostituire le norme nazionali con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili, anche nell'ipotesi in cui tale persona, al termine delle indagini (o dell'azione penale) e dopo che il pubblico ministero ha depositato in tribunale l'atto di imputazione, abbia nominato un difensore di fiducia.

- 7) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e in combinato disposto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari secondo l'interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11, 13 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, debbano essere interpretati nel senso che **lo Stato membro è tenuto a garantire che gli indagati o gli imputati in procedimenti penali che si presume si trovino in una situazione di particolare difficoltà o che siano vulnerabili siano immediatamente identificati e riconosciuti come tali e che gli venga concesso il patrocinio a spese dello Stato d'ufficio e tale patrocinio è obbligatorio anche in assenza di ricorso da parte dell'autorità competente a un esperto indipendente per valutare la gravità della vulnerabilità, le esigenze della persona vulnerabile e l'adeguatezza di qualsiasi misura adottata o prevista in relazione alla persona vulnerabile, fino a quando la valutazione dell'esperto indipendente non sia stata adeguatamente effettuata.**
- 8) In caso di risposta affermativa alla settima questione, se le citate disposizioni della direttiva e della raccomandazione della Commissione debbano essere interpretate nel senso che **esse ostano a una disposizione nazionale, come l'articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, del c.p.p.**, ai sensi del quale, in un procedimento penale, un imputato deve essere assistito da un difensore solo se sussiste un ragionevole dubbio sul fatto che la sua capacità di comprendere il significato dell'atto o di orientare la propria condotta al momento della commissione dell'atto non fosse esclusa o significativamente compromessa e quando sussiste un ragionevole dubbio che la sua salute

- mentale gli consenta di partecipare al procedimento o di condurre la propria difesa in modo autonomo e ragionevole.
- 9) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e in combinato disposto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, secondo l'interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11, 13 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali nonché il principio della presunzione della vulnerabilità, debbano essere interpretati nel senso che **le autorità competenti (Procura, polizia), al più tardi prima del primo interrogatorio dell'indagato da parte della polizia o di un'altra autorità competente, devono procedere immediatamente all'identificazione e al riconoscimento procedurale della vulnerabilità dell'indagato nel procedimento penale e garantire che all'indagato venga concesso il patrocinio legale o il patrocinio urgente (provvisorio) nonché di astenersi dall'interrogare l'indagato fino a quando all'indagato non venga concesso il patrocinio legale d'ufficio o il patrocinio urgente (provvisorio).**
- 10) In caso di risposta affermativa alla nona questione, se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, e in combinato disposto con il contenuto dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari secondo l'interpretazione orientata dal contenuto delle sezioni 6, 7, 11 e 13 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, debbano essere interpretati nel senso che impongono

agli Stati membri di stabilire espressamente nel loro diritto nazionale le ragioni e i criteri di deroga all'identificazione immediata e al riconoscimento della vulnerabilità di un indagato in un procedimento penale e di garantire che tale persona ottenga il patrocinio legale o un patrocinio urgente (provvisorio) e di prevedere che qualsiasi eventuale deroga debba essere proporzionata, limitata nel tempo e non lesiva del principio del giusto processo e che, allo stesso tempo, le deroghe devono assumere la forma processuale di una decisione che autorizzi una deroga temporanea, e che la parte, in linea di principio, deve avere il diritto di richiedere un riesame della decisione da parte di un giudice.

- 11) Se l'articolo 19, paragrafo 1, comma 2, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 2, e con il considerando 27 nonché con l'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, debbano essere interpretati nel senso che in assenza di concessione e specificazione da parte dell'autorità processuale dei motivi per cui non ha adottato la decisione di concedere il patrocinio legale d'ufficio a una persona che si presume essere in una situazione particolarmente difficile e/o vulnerabile (in conformità ai nn. 7 e 11 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali), tale persona ha il diritto a un ricorso effettivo e che deve essere ritenuto tale l'istituto del diritto processuale nazionale previsto dall'articolo 344a c.p.p., che ordina la restituzione del caso al pubblico ministero al fine di:
- a) consentire all'autorità del procedimento per le indagini preliminari l'identificazione e il riconoscimento della vulnerabilità di un indagato in un procedimento penale;
 - b) consentire all'indagato di consultarsi con il proprio difensore prima dell'interrogatorio;
 - c) condurre l'interrogatorio dell'indagato in presenza di un difensore con la registrazione audiovisiva dell'interrogatorio stesso;

- d) consentire al difensore di prendere conoscenza del fascicolo del procedimento e di formulare eventuali richieste di prova da parte della persona vulnerabile e del difensore nominato d'ufficio o del difensore nominato dall'indagato;
- 12) Se l'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 2, del Trattato sull'Unione europea nonché con l'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata a Roma il 4 novembre 1950, modificata successivamente con i Protocolli numero 3, 5 e 8 e integrata con il Protocollo numero 2 in relazione alla presunzione di vulnerabilità in conformità con il contenuto del n. 7 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali, debbano essere interpretati nel senso che l'interrogatorio di un indagato, da parte di un agente di polizia o di un'altra persona autorizzata a compiere tale atto investigativo, in un ospedale psichiatrico, senza tener conto dello stato di incertezza e in condizioni di libertà di espressione particolarmente limitate e di peculiare debolezza psicologica nonché in assenza di un difensore, costituisce un trattamento inumano e, in quanto tale, esclude tale atto procedurale di interrogatorio in generale, in quanto contrario ai diritti fondamentali dell'Unione.
- 13) In caso in risposta affermativa alla dodicesima questione, se le disposizioni richiamate nella medesima questione debbano essere interpretate nel senso che esse autorizzano (eventualmente – obbligano) un giudice nazionale, che tratta una causa in un procedimento penale rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, in combinato disposto con il al n. 7 della raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali nonché nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale, nonché tutte le altre autorità di un procedimento penale che compiono atti processuali nella causa, a **disapplicare le disposizioni di diritto nazionale incompatibili con la direttiva**, compreso, in particolare, l'articolo 168a c.p.p., e, conseguentemente, data la scadenza dei termini di recepimento, a

- sostituire le norme nazionali con le suddette norme della direttiva direttamente applicabili, anche nel caso in cui tale persona, dopo la conclusione delle indagini (inchiesta) e il deposito da parte del pubblico ministero dell'atto di imputazione in tribunale, abbia nominato un difensore di fiducia.
- 14) Se l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 9, in combinato disposto con i considerando 19, 24 e 27 della direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), b) e c) nonché l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), della direttiva (UE) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari, in combinato disposto con l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, e con il principio di effettività del diritto dell'Unione, debbano essere interpretati nel senso che il pubblico ministero, quando agisce nella fase delle indagini preliminari in una causa penale, è tenuto ad agire nel pieno rispetto delle prescrizioni della direttiva 2016/1919 aventi efficacia diretta e quindi a garantire che a un indagato o a un imputato, coperto dalla tutela prevista della suddetta direttiva, sia garantita nel procedimento la tutela giurisdizionale effettiva a partire dal primo dei seguenti momenti:
- a) prima del suo interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità di contrasto o da parte dell'autorità giudiziaria;
 - b) al momento in cui le autorità di contrasto, o altre autorità competenti, svolgono atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove ai sensi del paragrafo 3, lettera c);
 - c) immediatamente dopo la privazione della libertà (intendendo con ciò anche il ricovero in un ospedale psichiatrico) e, se necessario, è tenuto a disattendere eventuali ordini di procuratori superiori quando è convinto che la loro applicazione pregiudicherebbe l'effettiva tutela di un indagato che si presume vulnerabile e in una situazione particolarmente difficile, compreso il suo diritto a un giusto processo o qualsiasi altro diritto riconosciuto dalla direttiva 2016/1919 in combinato disposto con la direttiva 2013/48/UE.
- 15) In caso di risposta affermativa alla quattordicesima questione – se l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, che stabilisce il principio della tutela giurisdizionale effettiva in combinato disposto con l'articolo 2 TUE, in combinato disposto con il principio del rispetto dello Stato di diritto come

interpretato nella giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 27 maggio 2019 nella causa C-508/18), il principio della indipendenza dei giudici stabilito dall'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, conformemente all'interpretazione fornita nella giurisprudenza della Corte (v. sentenza del 27 febbraio 2018, Associação Sindical dos Juizes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), debbano essere interpretati nel senso che **tali principi, in considerazione della possibilità che il Prokurator Generalny (Procuratore generale, Polonia) o un procuratore superiore impartisca ai procuratori di livello inferiore ordini vincolanti di disapplicare le disposizioni del diritto dell'Unione direttamente applicabili o che ostacolino la loro applicazione, ostano a una normativa nazionale da cui risulti la diretta dipendenza della Procura dal potere esecutivo, ovvero il Minister Sprawiedliwosci (il Ministro della giustizia, Polonia) e ostano, altresì, a una normativa nazionale che limiti l'indipendenza del pubblico ministero nell'ambito dell'applicazione del diritto dell'Unione**, in particolare:

all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1 e 3 e all'articolo 7, paragrafi da 1 a 6 e 8, nonché all'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (legge del 28 gennaio 2016 sull'ordinamento della Procura, Polonia), dalla cui formulazione risulta che il Ministro della giustizia, che è allo stesso tempo Procuratore generale e la principale autorità della Procura, ha il potere di impartire istruzioni vincolanti ai procuratori di livello inferiore anche nella misura in cui limitano o impediscono l'applicazione diretta del diritto dell'Unione.

Disposizioni rilevanti del diritto internazionale

Carta europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»): articolo 3, articolo 6, paragrafo 3, lettere b) e c)

Disposizioni rilevanti del diritto dell'Unione

1. Trattato sull'Unione europea: articoli 2, 6, 9, e 19, paragrafo 1
2. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articoli 4 e 47
3. Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU 2016, L 297, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2016/1919»): considerando 18, 19, 24 e 27, articolo 2, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, articolo 4, paragrafo 5, articoli 8 e 9

4. Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali (GU 2013, C 378, pag. 8; in prosieguo: la «raccomandazione della Commissione»): considerando 1, 6, 7, 11 e 13; punti 4, 7, 11 e 13.

5. Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari durante la privazione della libertà personale (GU 2013, L 294, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2013/48/UE»): considerando 50 e 51, articolo 3.

Disposizioni rilevanti del diritto nazionale

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia): articoli 7, 9 e 42, paragrafo 2

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Legge del 6 giugno 1997 – Codice penale; in prosieguo: il «c.p.»): articolo 1, paragrafo 1, articolo 31, paragrafi 1 e 2

3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (legge del 6 giugno 1997 – codice di procedura penale, Polonia; in prosieguo: il «c.p.p.»): articoli 6, 7, 16, 71 e 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, articolo 79, paragrafo 3, articolo 81, paragrafo 1, articolo 81a, paragrafi 2 e 3, articoli 137 e 147, paragrafi 1, 2, e 2b, articoli 168a e 171, paragrafi 1, 5 e 7, articolo 175, paragrafo 1, articolo 245, paragrafo 1, articolo 298, paragrafo 1, articolo 300, paragrafi 1 e 4, articoli 301 e 313, paragrafo 1, articoli 321 e 326, paragrafi 1 e 2, articolo 344a, paragrafi 1 e 2, articolo 437, paragrafi 1 e 2 e articolo 463, paragrafo 1

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (legge del 27 luglio 2001 sull'ordinamento dell'autorità giurisdizionale ordinaria, Polonia; Dz.U 2001, n. 98, posizione 1070 come modificata; in prosieguo: la «legge sull'ordinamento dell'autorità giurisdizionale ordinaria»): articoli 9, 9a e 53c

5. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (legge del 28 gennaio 2016, sull'ordinamento della Procura, Polonia; Dz. U. 2016, posizione 176 come modificata; in prosieguo: la «legge sull'ordinamento della Procura»): articoli 1, 3, 7, 13 e 106.

Giurisprudenza rilevante della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo

1. Sentenza del 27 novembre 2008, nella causa Salduz contro Turchia (ECLI:CE:ECHR:2008:1127JUD003639102) – paragrafi 50, 51, 54, 55, 60, 62 e 72;
2. Sentenza del 31 marzo 2009, nella causa Płonka contro Polonia (ECLI:CE:ECHR:2009:0331JUD002031002) – paragrafi 34, 35, 41 e 42;
3. Sentenza del 13 settembre 2016, nella causa Ibrahim e a. contro Regno Unito (ECLI:CE:ECHR:2016:0913JUD005054108) – paragrafi 249, da 253 a 255, 257, 258, 261 e da 271 a 274;
4. Sentenza del 9 novembre 2018, nella causa Beuze contro Belgio (ECLI:CE:ECHR:2018:1109JUD007140910).

Breve esposizione dello stato di fatto e del procedimento

- 1 Il procedimento penale davanti al giudice del rinvio è svolto nei confronti di K. P., imputato per i seguenti fatti:
 - a) il 22 luglio 2022, agendo in violazione delle disposizioni della legge sulla lotta alla tossicodipendenza, deteneva una sostanza stupefacente costituita da cannabis per un quantitativo lordo di 8,50 grammi e una sostanza psicotropa costituita da anfetamina per un quantitativo lordo di 33,83 grammi, ovvero del reato di cui all'articolo 62, paragrafo 1, della ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (legge del 29 luglio 2005 sulla lotta alla tossicodipendenza, Polonia);
 - b) il 21 luglio 2022, alle ore 23:55 circa, sotto l'effetto di una sostanza con effetti simili all'alcol, con una concentrazione di 156,2 ng/ml di anfetamina nel sangue, guidava un'autovettura, commettendo quindi il reato di cui all'articolo 178a, paragrafo 1, c.p.
- 2 K.P. è stato fermato alle 00.05 da agenti di polizia che ancora poco prima della mezzanotte si erano interessati alle condizioni tecniche del veicolo che egli stava guidando ma dopo aver parlato con K.P. si erano allontanati. Prima del fermo, K.P. si trovava fuori dal veicolo, era nervoso e parlava in modo confuso. Su richiesta degli agenti di polizia, ha consegnato a loro i sacchetti di plastica in suo possesso contenenti polvere bianca e una sostanza essiccata verde. Dopo il fermo, K.P. è stato portato in ospedale dove gli è stato prelevato del sangue per effettuare il test per la presenza di sostanze stupefacenti.
- 3 La mattina del 22 luglio 2022, in assenza di K.P., è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione. Senza la partecipazione di K.P., nel prosieguo

delle indagini è stata effettuata anche un'analisi della videosorveglianza delle strade da egli presumibilmente percorse in automobile.

- 4 L'analisi con un test ha dimostrato che le sostanze consegnate da K.P. erano rispettivamente cannabis e anfetamina. Il 22 luglio 2022, alle 12.15, è stato accusato di aver commesso il fatto di cui all'articolo 62, paragrafo 1, della legge sulla lotta alla tossicodipendenza.
- 5 K.P. è stato informato del diritto di avvalersi di un difensore di sua scelta e della facoltà di ricorrere a un difensore d'ufficio a causa della sua situazione economica. È stato anche informato del suo diritto di rendere dichiarazioni, di rifiutarsi di rendere dichiarazioni e di rispondere alle domande. Il verbale dell'interrogatorio non contiene alcun riferimento a disturbi psichici, attuali o passati.
- 6 K.P. non ha ammesso di aver commesso il reato di cui veniva accusato. Si è rifiutato di rendere dichiarazioni, di firmare il verbale e di esaminare il fascicolo della causa al termine dell'indagine. L'interrogatorio non è stato oggetto di registrazione audiovisiva. Nessun difensore ha partecipato all'interrogatorio. L'autorità investigativa non ha chiesto al tribunale di nominare un difensore d'ufficio. K.P. è stato rilasciato alle 12:31 del 22 luglio 2022.
- 7 L'esame del sangue prelevato ha evidenziato una concentrazione di anfetamina (156,2 ng/ml) che è stata classificata dal perito come stato «sotto l'influenza di una sostanza con effetto simile all'alcol».
- 8 Nell'agosto 2022, un agente di polizia ha emesso la decisione di integrazione dell'atto di accusa con il reato di cui all'articolo 178a, paragrafo 1, del c.p., che tuttavia non è stata immediatamente notificata a K.P. È stato interrogato il medico psichiatra il quale ha dichiarato che la gravità dei sintomi della malattia psichica impediva a K.P. di partecipare alle attività processuali.
- 9 Dalla documentazione medica acquisita dal pubblico ministero emerge che dal 2021 K. P. è stato ricoverato in ospedali psichiatrici in diverse occasioni, in particolare il 22 luglio 2022 e tra l'8 agosto e il 30 settembre 2022, per disturbi psichici e psicotici.
- 10 La decisione di integrazione dell'atto di accusa è stata comunicata a K.P. il 14 ottobre e K.P. è stato interrogato, in assenza del difensore, in un ospedale psichiatrico. Gli sono state fornite le stesse informazioni del primo interrogatorio. L'interrogatorio non è stato oggetto di una registrazione audiovisiva. K.P. non ha ammesso i fatti contestati e si è rifiutato di rendere dichiarazioni, ma ha chiesto di esaminare il fascicolo al termine dell'indagine e di ottenere la motivazione scritta delle accuse. Tale motivazione è stata notificata a sua madre il 27 ottobre 2022.
- 11 K.P. ha lasciato l'ospedale psichiatrico il 20 ottobre 2022. Il 23 novembre 2022, un perito ha emesso il parere sulle sostanze consegnate da K. P. al momento del fermo.

- 12 Il 2 dicembre 2022, K.P. si è presentato alla polizia al fine di esaminare il fascicolo, ma ha rinunciato a tale attività. All'epoca non aveva un difensore di fiducia o d'ufficio. Non ha presentato alcuna richiesta di prove.
- 13 Il 15 dicembre, un atto d'imputazione nei confronti di K.P., redatto da un ufficiale di polizia e approvato dal pubblico ministero, è stato depositato presso il Sąd Rejonowy we Włocławku (il Tribunale circondariale di Włocławek, Polonia). Il 17 gennaio 2023 è stata depositata una procura a difendere rilasciata da K.P. a un avvocato.
- 14 Con ordinanza del 28 febbraio 2023, il tribunale, in base all'articolo 344a, paragrafo 1, del c.p.p., ha rinviato il caso al procuratore della Procura circondariale di Włocławek, affinché integrasse le indagini con l'interrogatorio di K.P. svolto in presenza di un difensore e con l'acquisizione del parere di esperti psichiatri in merito alla salute psichica di K.P. al momento dei fatti e durante il procedimento.
- 15 Il 3 marzo 2023, il pubblico ministero ha presentato un reclamo contro tale ordinanza, sostenendo che l'integrazione delle prove non fosse necessaria e che la documentazione medica acquisita non giustificasse un esame di K.P. da parte di esperti per determinare il suo stato di salute psichica.
- 16 Il 29 marzo 2023 il Sąd Okręgowy we Włocławku (il Tribunale regionale di Włocławek, Polonia) ha revocato l'ordinanza del 28 febbraio 2023 e il caso è tornato al Tribunale circondariale di Włocławek.
- 17 Il giudice del rinvio sottolineava che il superiore del Prokurator Rejonowy we Włocławku (Procuratore circondariale di Włocławek, Polonia), parte nel procedimento nei confronti di K.P. in qualità di pubblico ministero, è il Procuratore generale, che al contempo è il Ministro della giustizia, e che il Procuratore generale dirige le attività dell'ufficio della procura personalmente o tramite i suoi subordinati, emanando ordini, direttive e istruzioni.

Breve motivazione del rinvio

Motivazione delle questioni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10

- 18 La causa pendente davanti al giudice del rinvio riguarda un indagato/imputato che in passato è stato curato in diversi ospedali in reparti psichiatrici. Nel corso delle indagini preliminari, dal primo interrogatorio fino al deposito dell'atto di imputazione, non gli è stata assicurata la partecipazione di un difensore. Non è stata effettuata alcuna identificazione delle sue esigenze in quanto persona presumibilmente in una situazione particolarmente difficile o vulnerabile, né gli è stata data la possibilità di contestare la valutazione sul punto. È stato interrogato anche mentre si trovava nel reparto di un ospedale psichiatrico. L'interrogatorio non è stato oggetto di registrazione audiovisiva. Non è stato acquisito un parere specialistico sulla salute psichica dell'indagato, ossia non è stato stabilito se al

momento dell'atto fosse in grado di comprendere il suo significato o di orientare la propria condotta e se fosse in grado di partecipare al procedimento e condurre la propria difesa in modo autonomo e ragionevole.

- 19 In questo modo l'indagato è stato privato degli standard minimi di tutela concessi ai sensi delle direttive 2016/1919 e 2013/48/UE, a causa di erroneo e incompleto recepimento di tali direttive nell'ordinamento giuridico polacco.
- 20 Il giudice del rinvio osserva che per quanto riguarda le persone vulnerabili (e tali devono indubbiamente essere considerate le persone alle quali è stato precedentemente diagnosticato un disturbo psichico), la direttiva 2016/1919 rafforza il carattere garantista delle disposizioni della direttiva 2013/48/UE. Ciò significa che, per quanto riguarda tali persone, le autorità delle indagini preliminari non solo sono tenute a riconoscere la particolare situazione dell'indagato e a valutarla adeguatamente in conformità con i requisiti della direttiva 2016/1919, ma, inoltre, sono tenute a garantire che tali persone, in conformità con le disposizioni della direttiva 2013/48/UE, si avvalgano di un difensore, con le tempistiche e le modalità tali da poter esercitare realmente ed efficacemente il loro diritto di difendersi prima del loro interrogatorio da parte della polizia o di altre autorità di contrasto o da parte di autorità giudiziaria e nel momento in cui le autorità di contrasto o le altre autorità competenti compiono atti investigativi o altri atti di raccolta delle prove.
- 21 Le disposizioni del diritto processuale penale nazionale non specificano quando e in quale forma debba avvenire l'identificazione (compresa la valutazione iniziale) delle esigenze dell'indagato (e dell'indagato stesso) e non introducono a priori l'istituto del patrocinio legale provvisorio (d'urgenza) dell'indagato. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, del c.p.p., nel procedimento penale l'imputato deve avere un difensore se vi è un ragionevole dubbio sul fatto che al momento in cui l'atto è stato commesso la sua capacità di comprendere il significato dell'atto o di orientare il proprio comportamento non fosse esclusa o significativamente compromessa (punto 3) e se vi è un ragionevole dubbio che le sue condizioni di salute psichica non gli consentano di partecipare al procedimento o di condurre la propria difesa in modo autonomo e ragionevole (punto 4). Tuttavia, le elencate ipotesi di difesa obbligatoria non sono in alcun modo supportate da un obbligo, stabilito dalle disposizioni procedurali nazionali, di immediata identificazione e valutazione di tale situazione da parte dall'autorità delle indagini preliminari mentre ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, del c.p.p., nei casi specificati nell'articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, del c.p.p., la partecipazione del difensore è, in linea di principio, obbligatoria solo nella fase del procedimento davanti al tribunale.
- 22 Secondo il giudice del rinvio, il compimento dell'atto di identificazione e la concessione del patrocinio legale, quantomeno d'urgenza, a un indagato, in particolare già precedentemente al primo interrogatorio nel corso delle indagini preliminari costituisce, invece, un obbligo imposto dalle direttive 2016/1919 e 2013/48/UE. Tuttavia, tale obbligo non è attuato nell'ordinamento giuridico

polacco. Il riconoscimento dell'effetto diretto, relativamente a tale aspetto, delle menzionate direttive consentirebbe di identificare e garantire il patrocinio legale almeno in via provvisoria all'indagato antecedentemente al primo interrogatorio e di esercitare appieno i diritti dell'indagato. È proprio durante il primo interrogatorio che si verifica la maggiore debolezza della persona interrogata e la sua suscettibilità a possibili pressioni.

- 23 Le disposizioni del diritto penale polacco non garantiscono nemmeno la registrazione dell'interrogatorio della persona alla quale si applica la direttiva 2016/1919 e la raccomandazione della Commissione. Il giudice del rinvio è consapevole che le raccomandazioni sono atti non vincolanti (soft law), ma hanno comunque una funzione informativa e chiarificatrice rispetto alle disposizioni di entrambe le direttive. I giudici nazionali sono invero tenuti a tenere conto delle raccomandazioni emanate dalle autorità dell'Unione ogniqualvolta queste possano far luce sull'interpretazione di altre disposizioni del diritto dell'Unione. La raccomandazione di effettuare una registrazione audiovisiva mira a rafforzare le garanzie procedurali dell'indagato, consentendo, tra l'altro, di verificare se le autorità di polizia abbiano valutato, senza indebiti ritardi, se vi siano motivi per concedere il patrocinio legale (anche solo d'urgenza). Tale valutazione preliminare dovrebbe anche riflettersi sotto forma di un atto processuale. Non è necessario che la decisione sia impugnabile, ma dovrebbe costituire un diritto revisionabile.
- 24 Invero, la possibilità di effettuare una registrazione audiovisiva dell'interrogatorio di un indagato è prevista dall'articolo 147, paragrafo 1, del c.p.p., senza però considerare l'ipotesi dell'interrogatorio nel corso delle indagini preliminari di un indagato in relazione al quale si dovrebbe presumere una situazione di particolare difficoltà. In pratica, tali registrazioni non vengono effettuate in questa fase del procedimento. L'assenza di tale registrazione non consente, invece, di valutare a posteriori se vi sia stato un tentativo di identificare e valutare le esigenze speciali dell'indagato nonché se lo stesso sia stato in grado di comprendere le informazioni ricevute.
- 25 Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919, il diritto di avvalersi di un difensore d'ufficio si attualizza già al momento della privazione della libertà personale, ossia al momento del fermo (lettera a) o del compimento di determinati atti di raccolta delle prove in cui l'indagato è tenuto a partecipare o ha facoltà di partecipare, (lettera c), per cui anche nella fase delle indagini preliminari, prima dell'interrogatorio da parte della polizia o di un'altra autorità o prima del compimento di un atto investigativo o di raccolta della prova.
- 26 Il giudice del rinvio sottolinea che nel diritto processuale polacco non esiste un meccanismo per contrastare o sanzionare un'omissione di un'autorità di contrasto in tale ambito. Tale assenza spesso preclude il diritto di difesa dell'indagato.
- 27 Secondo il giudice del rinvio, data la scadenza del termine di recepimento della direttiva 2016/1919 (il 25 maggio 2019) e del termine di recepimento della

direttiva 2013/48/UE (il 27 novembre 2016), i diritti previsti da tali direttive devono applicarsi direttamente ai cittadini nei rapporti verticali. Durante le indagini preliminari le prescrizioni delle direttive vengono invece ignorate.

- 28 Secondo il giudice del rinvio, il problema principale derivante del mancato recepimento della direttiva 2016/1919 e della direttiva 2013/48/UE e della mancata attuazione della raccomandazione della Commissione è quello di garantire il diritto di avvalersi di un difensore alle persone che si presume si trovino in una situazione di particolare vulnerabilità e che dovrebbero beneficiare del patrocinio a spese dello Stato già dal momento in cui vengono sospettate di aver commesso un reato. Senza il patrocinio a spese dello Stato una persona indicata nella direttiva 2016/1919 potrebbe non conoscere i diritti che le spettano e in che misura.
- 29 Ai sensi dell'articolo 31, paragrafi 1 e 2, del codice penale polacco, non commette un reato chi, a causa di una malattia psichica, di una disabilità mentale o di un altro disturbo delle funzioni mentali, non era in grado, al momento dell'atto, di comprenderne il significato o di orientare la propria condotta, invece se al momento della commissione del reato la sua capacità di comprendere il significato dell'atto o di orientare la propria condotta era significativamente compromessa, il giudice può applicare un'attenuante straordinaria della pena. Secondo il giudice del rinvio, è inaccettabile una situazione in cui la mancata identificazione nella fase delle indagini preliminari porti alla presentazione in tribunale dell'atto di imputazione contro tale persona.
- 30 Nel quadro del diritto dell'Unione, nei procedimenti penali, gli indagati e gli imputati che si trovano in una situazione di potenziale vulnerabilità a causa di dubbi sul loro stato psico - fisico devono avere un difensore (patrocinio a spese dello Stato) in conformità con il diritto nazionale (articolo 79, paragrafo 1, punti 3 e 4, del c.p.p.) e con la direttiva 2013/48/UE e la direttiva 2016/1919. Secondo il considerando 19 della direttiva 2016/1919, è obbligo dello Stato concedere alla persona interessata il patrocinio a spese dello Stato senza indebito ritardo e, al più tardi, antecedentemente al primo interrogatorio. Se ciò non è possibile, le autorità delle indagini preliminari dovrebbero almeno concedere il patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria o d'emergenza, prima dell'interrogatorio o dell'atto di raccolta delle prove.
- 31 Le disposizioni del codice di procedura penale polacco disciplinano, invece, solo in piccola parte le questioni relative all'accesso effettivo e reale alla difesa obbligatoria e non regolano affatto la questione della presenza di un difensore dell'indagato precedentemente al suo primo interrogatorio e durante gli atti che coinvolgono l'indagato, anche nel caso in cui si tratti di un'ipotesi di difesa obbligatoria.
- 32 La necessità, ai sensi dell'articolo 313, paragrafo 1, del c.p.p., di interrogare immediatamente un indagato dopo la contestazione dell'atto di accusa in assenza di una base giuridica che consenta la concessione del patrocinio legale,

quantomeno d'urgenza o provvisorio, è in contrasto con il diritto di avvalersi di un difensore «prima dell'interrogatorio» previsto dalle direttive in questione. L'articolo 301 del c.p.p. stabilisce che durante le indagini preliminari l'interrogatorio di un indagato con la partecipazione di un difensore avviene solo su richiesta dell'indagato stesso, mentre la mancata comparizione del difensore non impedisce l'interrogatorio.

- 33 Al fine di garantire l'efficacia del diritto dell'Unione in relazione alle circostanze del caso di specie il giudice del rinvio richiama il principio dell'efficacia diretta delle direttive dell'Unione non recepite o recepite in modo errato. Secondo il giudice del rinvio, le disposizioni della direttiva 2016/800 citate nelle questioni 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 e 10, in combinato disposto con la raccomandazione della Commissione e le disposizioni della direttiva 2013/48/UE, che si applicano anche agli indagati, sono chiare e precise e non danno adito a dubbi interpretativi e, al contempo, hanno carattere incondizionato. Pertanto, il giudice del rinvio mira ad ottenere la conferma che tali disposizioni soddisfano i requisiti dell'efficacia diretta.

Motivazione delle questioni 4 e 8

- 34 Il giudice del rinvio afferma che, a suo avviso, sussiste un conflitto tra le norme di diritto interno (del codice di procedura penale) e il diritto dell'Unione. Il giudice del rinvio mira all'accertamento che, in assenza di un corretto recepimento del diritto dell'Unione e in considerazione dell'efficacia diretta delle disposizioni delle direttive nella misura sopra indicata, i giudici - e tutte le altre autorità dello Stato che esercitano l'amministrazione della giustizia in ogni sua fase - siano obbligati a disapplicare le disposizioni del diritto nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione. Le norme procedurali attualmente vigenti in Polonia non solo non contengono soluzioni sufficientemente precise per garantire all'interessato la pienezza dei diritti sanciti dalle direttive 2016/1919 e 2013/48/UE, ma addirittura contengono norme che impediscono l'interpretazione delle disposizioni procedurali conformi al diritto dell'Unione.
- 35 L'articolo 79, paragrafo 3, del c.p.p. stabilisce che la partecipazione del difensore è obbligatoria solo durante il processo e alle udienze in cui è obbligatoria la partecipazione dell'imputato.
- 36 L'articolo 301 del c.p.p. stabilisce che l'interrogatorio dell'indagato avviene con la partecipazione del difensore solo su richiesta dell'indagato stesso, mentre la mancata comparizione del difensore (indipendentemente dal motivo della mancata comparizione) non impedisce l'interrogatorio. Pertanto, l'interrogatorio di una persona indagata (o anche sospettata), che presumibilmente si trovi una situazione particolarmente difficile o sia vulnerabile, senza rendere possibile il confronto con un difensore e senza garantire la sua partecipazione a tale atto, non costituisce formalmente una violazione delle norme contenute nel codice di procedura penale. Il diritto penale polacco tace anche sulla questione del patrocinio d'emergenza o provvisorio già nella fase di identificazione delle esigenze della persona indagata.

Nei procedimenti preliminari è frequente che il pubblico ministero chieda al giudice la concessione all'indagato del patrocinio legale solo dopo aver ottenuto un parere specialistico, quando invece l'indagato è già stato inizialmente interrogato e ha ricevuto l'atto di accusa.

- 37 Il carattere generale dell'articolo 301 del c.p.p. comporta, secondo il giudice del rinvio, la mancanza di concretezza dell'obbligo di interrogare l'indagato con la partecipazione di un difensore, previsto da tale disposizione. Mentre - come nel caso di K.P - il pubblico ministero raccoglie ulteriori informazioni sullo stato di salute dell'indagato, le attività di raccolta delle prove si svolgono parallelamente senza la partecipazione di un difensore. Tutti gli atti fondamentali delle indagini preliminari si svolgono nei confronti dell'indagato in tale situazione senza la partecipazione di un difensore.
- 38 Le norme del diritto processuale penale polacco, per quanto riguarda gli aspetti sopra indicati, non tengono conto delle disposizioni delle direttive o sono contrarie ad esse. A tal proposito, il giudice del rinvio ritiene che sia essenziale che i giudici e tutte le autorità dello Stato che amministrano la giustizia disapplicino le disposizioni di diritto nazionale che ostano all'effettiva applicazione del diritto dell'Unione nella materia in questione. Qualora, invece, sia sufficiente l'adozione dell'interpretazione conforme, i giudici e le altre autorità dello Stato che amministrano la giustizia sono obbligati ad applicare tale strumento.
- 39 Il giudice del rinvio sottolinea inoltre la possibile contraddizione con il testo del considerando 27 della direttiva 2016/1919 della norma di cui all'articolo 344a del c.p.p, che consente di rinviare il caso al pubblico ministero al fine di integrare le indagini o l'inchiesta se il fascicolo della causa evidenzia significative carenze di tale procedimento, in particolare la necessità di raccogliere delle prove, quando il compimento di tali atti necessari davanti al giudice causerebbe notevoli difficoltà. Tuttavia, tale disposizione pone l'accento sulla mancanza di prove nel fascicolo, tacendo sulla violazione delle garanzie procedurali dell'indagato.

Motivazione delle questioni 11, 12 e 13

- 40 Le questioni 11, 12 e 13, nell'intenzione del giudice del rinvio, mirano a stabilire un rimedio efficace volto a garantire all'indagato nel procedimento penale pendente dinanzi al giudice del rinvio l'eliminazione degli effetti della violazione dei diritti che gli spettano ai sensi della direttiva 2016/800 e, in aggiunta, della direttiva 2013/48/UE. L'esigenza di introdurre tale rimedio emerge dall'articolo 8 della direttiva 2016/1919 e dall'articolo 12 della direttiva 2013/48/UE.
- 41 La direttiva 2013/48/UE e la direttiva 2016/1919, per quanto riguarda il diritto all'assistenza di un difensore e le conseguenze della violazione di tale diritto, fanno riferimento all'attuale giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte EDU») e indicano pertanto la necessità di rispettare i principi stabiliti dalla Corte di Strasburgo.

- 42 Il giudice del rinvio rinvia in particolare alle sentenze della Corte EDU nella causa Salduz, nella causa Ibrahim e nella causa Beuze, concludendo che dalla giurisprudenza della Corte EDU emerge l'inaccettabilità dell'uso procedurale delle prove costituite dalle dichiarazioni degli imputati rese in una fase iniziale del procedimento penale, ove non sia stato garantito il diritto di avvalersi di un difensore e quando le conseguenze delle dichiarazioni rese vengono inadeguatamente valutate.
- 43 Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, una violazione del diritto di difendersi costituisce quindi un serio motivo per non tenere conto delle prove ottenute nelle circostanze di tale violazione. Ad un simile approccio nel diritto nazionale polacco osta tuttavia l'articolo 168a del c.p.p., ai sensi del quale le prove non possono essere dichiarate inammissibili per il solo fatto di essere state ottenute in violazione delle norme procedurali o mediante un reato di cui all'articolo 1 (condizioni di responsabilità penale), paragrafo 1, del c.p., a meno che le prove non siano state ottenute in relazione all'esercizio delle sue funzioni da parte di un pubblico ufficiale, a seguito di: omicidio, lesioni dolose o privazione della libertà. Invero, il legislatore europeo con la direttiva 2013/48/UE non ha introdotto un divieto generale di utilizzare le prove acquisite in violazione del diritto di avvalersi di un difensore, ma ha tuttavia stabilito l'obbligo di valutarle in modo specifico, tenendo conto della necessità di garantire all'imputato/indagato il giusto processo.
- 44 Per questo motivo, il giudice del rinvio ritiene che le disposizioni della direttiva 2013/48/UE relative al ricorso effettivo implicino l'obbligo del giudice di disapplicare la disposizione dell'articolo 168a, del c.p.p. nel valutare le dichiarazioni dell'indagato/imputato al quale non è stato garantito il diritto di essere assistito da un difensore e di dichiarare inammissibile l'atto così compiuto. Successivamente, il giudice deve cercare di rimuovere l'atto processuale inammissibile dal materiale probatorio e di ripetere l'atto in modo che il suo svolgimento sia legittimo in termini di diritto alla presenza di un difensore. Per raggiungere tale risultato, il giudice dovrebbe ricorrere in tale situazione all'istituto della remissione della causa nella fase delle indagini preliminari (articolo 344a del c.p.p.), obbligando il pubblico ministero ad eliminare le violazioni.
- 45 Il giudice del rinvio espone che nel caso di specie si sono verificate diverse violazioni dei diritti dell'indagato (interrogatorio in assenza di un difensore, peraltro in due occasioni in situazioni che sollevavano dubbi sulla capacità dell'indagato di comprendere il significato degli atti compiuti con la sua partecipazione e di esprimersi liberamente, tra l'altro in un ospedale psichiatrico), che non è possibile eliminare nella fase del procedimento davanti al tribunale e la cui esistenza incide in modo significativo sulla valutazione della legittimità del modo in cui sono state acquisite le prove raccolte nella causa.
- 46 Il giudice del rinvio considera quindi l'istituto previsto dall'articolo 344a del c.p.p. come l'unico mezzo di ricorso efficace e disponibile nella procedura penale

polacca, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2013/48/UE, in grado di porre effettivamente rimedio alle violazioni nella fase delle indagini preliminari commesse nel contesto del diritto di difesa dell'indagato in tale fase processuale.

Motivazione della questione 14 e 15

- 47 Il giudice del rinvio mira a stabilire se il pubblico ministero sia obbligato a riconoscere l'efficacia diretta delle disposizioni di tale direttiva, dopo la scadenza del termine del suo recepimento. Il giudice del rinvio ritiene che le autorità di contrasto polacche non riconoscano tale effetto nel corso delle indagini preliminari e basano le loro decisioni unicamente sul testo della normativa polacca, il che riduce la rilevanza della direttiva 2016/1919 nell'ordinamento giuridico polacco.
- 48 Il pubblico ministero, dopo la conclusione delle indagini preliminari e il deposito in tribunale dell'atto di imputazione, diventa una parte del procedimento. Tuttavia, fino a quel momento, è l'autorità che conduce il procedimento e quindi un'autorità che amministra la giustizia in senso lato. Il pubblico ministero può formulare le accuse e presentare l'atto di imputazione contro una persona, ma può anche archiviare il procedimento. Ai sensi dell'articolo 6 della legge sull'ordinamento della Procura, il pubblico ministero è obbligato a intraprendere le azioni previste dalla legge, guidato dal principio di imparzialità e di parità di trattamento di tutti i cittadini. Da ciò bisogna desumere il dovere di far rispettare il diritto dell'Unione. Tuttavia, nelle indagini preliminari che coinvolgono persone coperte dalla protezione stabilita nella direttiva 2016/1919, che non è stata pienamente recepita, si verificano violazioni di diritti.
- 49 Il giudice del rinvio, richiamando la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau), C-508/18 e C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, sostiene che il requisito dell'indipendenza deve caratterizzare anche le autorità del procedimento per le indagini preliminari in tutti i casi i cui esse applicano il diritto dell'Unione. Il giudice del rinvio sottolinea di conseguenza che in tale sentenza la Corte ha sottoposto a severa critica le situazioni in cui la garanzia dei diritti fondamentali dell'Unione europea è affidata a un'autorità alla quale il potere esecutivo (il Ministro della giustizia) può impartire ordini vincolanti, rilevando che ciò è incompatibile con il principio che impone di garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva.
- 50 Nel sistema penale polacco, i procuratori superiori di un procuratore circondariale e il Procuratore generale (che è anche il Ministro della giustizia, cioè l'autorità del potere esecutivo), possono, invece, decidere in qualsiasi momento e in qualsiasi caso che un procuratore circondariale adotti una classificazione giuridica dell'atto commesso diversa da quella originaria, richieda l'applicazione di una misura cautelare sotto forma di arresto temporaneo, applichi misure cautelari restrittive della libertà, formuli l'atto di imputazione o archivi il procedimento o non tenga conto dell'efficacia diretta di una disposizione di una direttiva che non è stata recepita nell'ordinamento giuridico polacco entro il termine prescritto.

- 51 Il Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della legge sull'ordinamento della Procura, ricopre la carica di Procuratore generale e, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della legge sull'ordinamento della Procura, è il superiore dei procuratori delle unità organizzative ordinarie della Procura. È competente a emanare ordini, direttive e istruzioni (articolo 13, paragrafo 1, della legge sull'ordinamento della Procura) e un procuratore dell'unità organizzativa ordinaria della Procura è tenuto a eseguire l'ordine o la direttiva emanati ed anche le istruzioni di un superiore.
- 52 L'indipendenza dei pubblici ministeri garantisce all'individuo la certezza che tale autorità assicuri la legalità. È una garanzia del diritto al processo giusto e imparziale. Invece, nell'attuale sistema normativo della Repubblica di Polonia di fatto un politico, che è contemporaneamente Ministro della giustizia e Procuratore generale, può influenzare il corso di qualsiasi procedimento penale e persino indirettamente (attraverso il cosiddetto «effetto di congelamento») influenzare le decisioni di un giudice e, a maggior ragione, dei procuratori delle Procure subordinate.
- 53 Nell'ambito dell'esercizio del cosiddetto «effetto di congelamento» sui pubblici ministeri, il giudice del rinvio cita l'articolo 106, paragrafo 3, della legge sull'ordinamento della Procura, che prevede la possibilità di delegare, per un periodo di 12 mesi nel corso di un anno, un pubblico ministero, senza il suo consenso, presso un ufficio della Procura con sede nella località in cui il delegato risiede o presso un ufficio della Procura nella località in cui si trova la Procura che è la sede di lavoro del delegato. Trasferimenti del genere dovrebbero essere eccezionali, eppure tra il 4 marzo 2016 e il 31 dicembre 2019, almeno 60 procuratori sono stati trasferiti presso un'unità di livello inferiore, per effetto di una sanzione disciplinare. Un'altra forma - altrettanto grave - di una sanzione disciplinare è il trasferimento di un procuratore, senza il suo consenso, presso un altro ufficio di Procura, situato al di fuori del suo luogo di lavoro o di residenza, per un periodo massimo di 6 mesi. Il giudice del rinvio ritiene che l'esercizio di un'influenza (l'applicazione di un effetto di congelamento) su un'autorità che amministra la giustizia possa essere dettata dall'intento di impedire a tale autorità di applicare direttamente il diritto dell'Unione.
- 54 L'interpretazione fornita dalla Corte al riguardo è necessaria per chiarire se i principi del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano alle norme di diritto nazionale in forza delle quali sia possibile esercitare una pressione sulle autorità che amministrano la giustizia, tale da limitare o eliminare l'applicabilità diretta del diritto dell'Unione da parte di tali autorità, in particolare ostano alle norme di diritto nazionale che dissuadono un giudice o un pubblico ministero dal contestare l'effetto di tale diritto nazionale al fine di garantire la piena efficacia delle norme dell'Unione. In assenza di una risposta a tali questioni, vi è il serio rischio, indipendentemente dalle risposte alle questioni da 1 a 12, che la sentenza non potrà essere eseguita nel diritto nazionale a causa dell'esistenza nell'ordinamento giuridico nazionale di meccanismi di natura repressiva (la citata

retrocessione o il trasferimento) e di natura interferenziale (direttive e ordinanze) che possono effettivamente impedirla.

- 55 Ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia, il Tribunale circondariale di Wloclawek chiede l'applicazione del procedimento accelerato.

DOCUMENTO DI LAVORO